CAMERA DEI DEPUTATI N. 1555

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BAMPO, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BALLAMAN, BALOCCHI, CÈ, FAUSTINELLI, FONTAN, FRIGERIO, MARTINELLI, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI, VASCON

Disciplina dell'apertura, del trasferimento e dell'ampliamento degli esercizi di vendita al pubblico

Presentata il 19 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel trattare dell'argomento oggetto della presente proposta di legge, occorre preliminarmente precisare che a livello di Unione europea non esiste alcuna normativa cogente.

Tutta la materia è lasciata alla libera determinazione degli Stati membri. L'Italia è attualmente il Paese europeo con la normativa più rigorosa in materia di permessi per esercitare un'attività commerciale. La vigente disciplina italiana del settore del commercio al dettaglio si fonda principalmente sulla legge 11 giugno 1971, n. 426, integrata e modificata dal decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, e sul relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375. Oggi per l'apertura di un esercizio commerciale al dettaglio sono richiesti, oltre al rispetto delle norme urbanistiche, di igiene e di sanità:

a) l'iscrizione dei soggetti al Registro degli esercenti il commercio (REC), istituito presso le singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a

seguito della verifica dei prescritti requisiti professionali e morali;

b) l'ottenimento di specifica autorizzazione amministrativa rilasciata a livello comunale (a volte subordinata ad un nulla osta regionale) sulla base di appositi piani commerciali redatti localmente. Fra le altre cose, questi piani prevedono anche il limite massimo di superficie globale della rete di vendita per i vari settori merceologici ed il limite minimo della superficie di vendita per ciascun esercizio.

Diversamente, nel Regno Unito, in Francia e in Germania non sono previsti interventi pubblici volti a predeterminare la struttura ottimale dell'offerta e a raggiungerla. Il mercato è molto più determinante ma, comunque, esiste anche qui un intervento pubblico. Il « modello di intervento pubblico » già affermatosi negli altri principali Paesi, è basato su indirizzi e controlli di tipo urbanistico e su una rigorosa disciplina protezionistica a favore del consumatore. Invece che stabilire a livello comunale quante farmacie o panetterie devono essere presenti, si redigono piani regolatori con particolare riguardo a quante strutture di vendita un dato contesto urbanistico può ospitare.

Se da un lato appare quindi necessaria una revisione della normativa vigente, dall'altro occorre aver presente la situazione di fatto oggi esistente e l'impronta che politicamente si vuole dare allo sviluppo del nostro territorio.

Una maggiore liberalizzazione agevolerebbe una più rapida modernizzazione del settore distributivo, soprattutto nelle aree del Paese più arretrate in questo senso.

Sicuro sarebbe anche il benefico impatto, nell'immediato, per il cittadino-consumatore e per la moralità nell'azione amministrativa. Ma la salvaguardia di una sufficiente vivibilità dei centri urbani passa anche attraverso la sopravvivenza di una rete distributiva di piccola dimensione che sarebbe invece travolta da una liberalizzazione traumatica ed improvvisa. Senza contare l'impatto occupazionale che la distruzione di questa rete locale avrebbe certamente. Una rete che conosce la diminuzione di circa 50 mila esercizi l'anno.

Con la presente proposta di legge si intendono conciliare le diverse esigenze evidenziate con un metodo di programmazione realmente disegnato su misura delle necessità dei consumatori e delle potenzialità del territorio di ospitare attività commerciali.

Si ritiene opportuna una programmazione locale da attuarsi non tanto attraverso la valutazione della domanda rispetto all'offerta esistente, ma con ricorso a vincoli urbanistici, in linea con quanto proposto dall'« Autorità *antitrust* » in un suo recente rapporto sul settore distributivo. A differenza degli interventi di programmazione commerciale, gli interventi pubblici di programmazione urbanistica nei confronti delle attività commerciali sono giustificati in base alla tutela di esigenze generali (prevenzione di effetti esterni negativi in termini, ad esempio, di problemi di parcheggio, traffico, effetto estetico delle insegne, tutela dei centri storici e delle aree di particolare interesse, necessità di infrastrutture per l'esercizio delle attività).

La normativa per il settore della distribuzione al dettaglio compatibile con il funzionamento della concorrenza e del mercato, come proposta nel presente testo, è caratterizzata dai seguenti elementi.

Gli articoli da 1 a 5 (capo I) dettano le norme relative all'iscrizione al REC, semplificando la procedura ed inasprendo le cause di impossibilità di iscrizione. Fra l'altro, vengono aboliti gli esami oggi previsti per l'iscrizione, mantenendo invece dei corsi per il solo settore alimentare.

Il capo II pone le regole per il nuovo modello di programmazione urbanistico-commerciale, trattando in modo separato la grande e la piccola e media distribuzione (rispettivamente sezioni I e II).

La sezione dedicata alla grande distribuzione mira a superare le attuali incertezze sulla procedura di autorizzazione all'apertura. In particolare si è ritenuto opportuno mantenere una certa cautela ed un certo coordinamento sovracomunale

per strutture che possono incidere in modo rilevantissimo sull'assetto urbanistico e commerciale di una determinata area territoriale. Un importante ruolo viene comunque lasciato alla disciplina che le regioni sceglieranno di darsi, in piena autonomia.

Per quanto concerne la piccola distribuzione viene introdotto parzialmente il principio della semplice comunicazione per il trasferimento ed ampliamento, si introduce il principio del silenzio assenso e soprattutto si dettano norme per la predisposizione dei criteri cui il sindaco dovrà attenersi per il rilascio del nulla osta.

L'intenzione è quella di fornire alle amministrazioni locali criteri capaci di eliminare la discrezionalità oggi esistente nella formazione dei piani ma non impedendo agli amministratori eletti di dare una impronta « politica » allo sviluppo delle rispettive comunità.

Il capo III stabilisce le sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni legislative previste e indica le competenze riservate alle regioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I.

REGISTRO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO

ART. 1.

(Iscrizione nel registro).

1. Devono essere iscritti nel registro istituito dall'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, chiunque eserciti od intenda esercitare il commercio all'ingrosso o al dettaglio, nonché tutti coloro che esercitano od intendano esercitare un'attività di vendita al dettaglio in sede fissa, anche se effettuata nei riguardi di una cerchia determinata di persone o in modo discontinuo od occasionale. La domanda deve essere presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di residenza o di quella della sede legale della società o associazione.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato all'iscrizione nel registro del titolare dell'impresa individuale o, qualora si tratti di società, associazione od ente, del legale rappresentante, nonché all'osservanza delle disposizioni della presente legge.

3. Il legale rappresentante della società, associazione od ente può, mediante apposita procura, delegare una o più persone ai fini dell'iscrizione nel registro.

4. Per ottenere l'iscrizione nel registro il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al momento di frequenza scolastica del richiedente;

c) avere i requisiti morali e professionali richiesti dalla presente legge.

5. Il registro è tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'iscrizione è disposta con provvedimento del presidente, previa verifica del possesso dei requisiti morali e professionali del richiedente.

6. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura procede d'ufficio all'iscrizione del richiedente nel registro previa presentazione della dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi prescritti e redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

7. Qualora il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, quest'ultima si intende accolta.

8. L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica, può essere chiesta per più tipi di attività commerciale o di vendita e legittima all'esercizio del tipo di attività relativa al settore merceologico per la quale è stata disposta, salva l'osservanza delle altre disposizioni della presente legge.

9. Il registro specifica, accanto al nome degli abilitati:

a) l'impresa o la società, associazione od ente rappresentati;

b) il tipo di attività e le forme adottate per l'esercizio dell'attività;

c) il settore merceologico alimentare, non alimentare, misto o, nell'ambito del settore, se del caso, le tabelle merceologiche per le quali è stata ottenuta l'iscrizione.

10. Le domande di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminate in base alle disposizioni del capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, e devono essere

decise entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine la domanda si intende accolta, fermo restando l'obbligo del possesso da parte dei richiedenti dei requisiti morali e professionali prescritti dal capo I della citata legge n. 426 del 1971.

11. Chiunque esercita le attività previste dal presente articolo senza essere in possesso dell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, oppure ne sia stato cancellato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 50 milioni, la chiusura del locale nonché il sequestro delle merci poste in vendita.

ART. 2.
(Tabelle merceologiche).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle tabelle merceologiche al fine di procedere ad un accorpamento di attività omogenee.

ART. 3.
(Requisiti morali).

1. L'iscrizione nel registro non può essere richiesta, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, da coloro:

a) che sono stati dichiarati falliti;

b) che hanno riportato una condanna, passata in giudicato, per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

c) che hanno riportato una condanna, passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, per delitti contro l'economia pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, insolvenza fraudolenta, usura o

mediazione usuraria, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

d) che hanno riportato due o più condanne, passate in giudicato, nel quinquennio precedente, sia a pena detentiva sia a pena pecuniaria, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-*bis*, 515, 516 e 517 del codice penale o per uno dei delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali;

e) che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

f) che siano sottoposti a soggiorno cautelare ai sensi dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere *b), c), d)* ed *f)*, il divieto di iscrizione nel registro ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

3. Per l'accertamento delle condizioni di cui al presente articolo si applicano l'articolo 688 del codice di procedura penale, l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché le leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Nei confronti degli iscritti nel registro per i quali, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si verifichi una delle condizioni previste dal comma 1, il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, adotta il provvedimento di cancellazione.

5. La cancelleria del tribunale e l'autorità di pubblica sicurezza, ciascuna per la parte di propria competenza, comunicano alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i nominativi di coloro nei cui confronti siano state emanate sentenze passate in giudicato per una delle fattispecie previste dal comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)* del presente articolo, o che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *e)* del medesimo comma 1.

ART. 4.

(Requisiti professionali).

1. Coloro che intendono esercitare le attività di cui all'articolo 1, nel solo ambito del settore alimentare, per l'iscrizione al registro devono dimostrare alternativamente:

a) di aver frequentato un corso di formazione professionale istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) di aver prestato servizio, per almeno un anno negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività commerciale nel settore alimentare, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla vendita, o se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

2. Il corso di cui al comma 1, lettera *a)*, deve avere per oggetto materie idonee al conseguimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività nel settore alimentare, con riguardo prevalentemente agli aspetti relativi alla salute, alla sicurezza e all'informazione dei consumatori, avendo specifica attenzione alla conservazione degli alimenti e delle carni di tutte le specie animali.

3. La regione emana norme e direttive per l'organizzazione, la durata, il funzionamento e le materie dei corsi.

ART. 5.

(Ricorsi).

1. Avverso i provvedimenti del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che negano l'iscrizione o che dispongono la cancellazione dal registro, l'interessato può proporre ricorso giurisdizionale.

CAPO II.

URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE

SEZIONE I

GRANDE DISTRIBUZIONE.

ART. 6.

(Direttive e criteri regionali).

1. Le regioni, con propria delibera, dettano le direttive e i criteri in base ai quali i comuni individuano, negli strumenti urbanistici vigenti o da approvare, le aree destinate agli insediamenti commerciali con superficie di vendita superiore a 600 metri quadrati per i comuni con meno di 10.000 abitanti ed a 1.500 metri quadrati per gli altri comuni. Norme specifiche devono essere emanate per i centri commerciali con superficie superiore ai 10.000 metri quadrati.

2. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, a depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi.

3. Le regioni, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, debbono apportare le modifiche necessarie per l'adeguamento di detti strumenti ai princìpi di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e dalle leggi regionali in materia di urbanistica.

4. Nelle aree che gli strumenti urbanistici destinano, genericamente, ad attività produttive, non è consentito l'esercizio di attività commerciale.

5. È vietato rilasciare autorizzazioni per gli insediamenti degli esercizi o centri commerciali di vendita al dettaglio di cui al comma 1 in assenza dei previsti piani urbanistici.

6. Le direttive ed i criteri devono essere orientati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) salvaguardare una aggregazione presente nei centri urbani di piccole imprese mantenendo un equilibrio tra le diverse componenti della piccola e della grande distribuzione;

b) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali sulle funzioni territoriali e valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano.

7. Le direttive e i criteri di cui al comma 1 possono essere forniti per zone socio-economiche omogenee, nelle quali la regione suddivide il proprio territorio.

8. Le direttive di cui al comma 1 hanno validità quadriennale.

9. Fino a quando le regioni non emanino le disposizioni di cui al presente articolo le autorizzazioni sono rilasciate, su conforme parere della commissione regionale di cui all'articolo 7, dal presidente della giunta regionale, nell'osservanza dei princìpi previsti dalla presente legge.

ART. 7.

(Commissione regionale).

1. Presso la regione è costituita una commissione consultiva, che esprime parere obbligatorio non vincolante, in ordine agli insediamenti commerciali di cui all'articolo 6, composta:

a) dal presidente della giunta regionale, che la presiede;

b) dall'assessore regionale all'urbanistica, con funzioni di vicepresidente;

c) dall'assessore regionale al commercio;

d) da due esperti del settore urbanistico e commerciale designati dalla giunta regionale;

e) da tre esperti dei problemi della distribuzione designati dalle tre organizzazioni a carattere generale dei commercianti più rappresentative a livello regionale.

2. La commissione è integrata, ove necessario, da un rappresentante della provincia, della città metropolitana, ove esista, nonché del comune, interessati all'insediamento commerciale.

3. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono nominati i membri supplenti. I membri della commissione possono essere sostituiti dall'organizzazione che ha proceduto alla designazione.

4. Il parere della commissione deve essere espresso entro novanta giorni dalla sottoposizione ad essa della domanda di autorizzazione. È esclusa ogni forma di silenzio assenso.

5. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nel caso di mancata nomina della commissione di cui al presente articolo nei termini previsti dal comma 5, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invita a provvedere entro trenta giorni; decorso tale termine provvede alla nomina, con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate.

7. La commissione dura in carica tre anni.

ART. 8.

(Domanda di autorizzazione regionale).

1. L'autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento degli insediamenti commerciali previsti dal comma 1 dell'articolo 6 è rilasciata dalla giunta re-

gionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 7.

2. L'autorizzazione è negata quando il nuovo insediamento o l'ampliamento o il trasferimento di quello esistente risultino in contrasto con le direttive e i criteri di cui all'articolo 6, le norme igienico-sanitarie, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione e all'uso degli edifici nelle zone urbane fissati dalla delibera prevista dall'articolo 6.

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al presidente della giunta regionale e, per conoscenza, al comune, competenti per territorio e deve essere corredata da una relazione illustrativa contenente gli elementi idonei per consentire la valutazione del rispetto della compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e della conformità ai criteri di cui all'articolo 6, secondo le modalità indicate dalla regione stessa.

4. Sulla domanda di cui al comma 3 la regione acquisisce il parere del comune interessato all'insediamento e della commissione di cui all'articolo 7 entro novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa.

5. La decisione sul rilascio dell'autorizzazione deve essere adottata dalla giunta regionale entro centoventi giorni dal decorso del termine di cui al comma 4. È esclusa ogni forma di silenzio-assenso.

6. Il rilascio dell'autorizzazione è notificato al sindaco del comune nel cui territorio è previsto l'insediamento ai fini del rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso dei vari edifici nelle zone urbane.

7. In caso di domande concorrenti nella stessa zona socio-economica si fa riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.

ART. 9.

(Delibera della giunta regionale. Ricorsi).

1. La proposta di deliberazione della giunta regionale prevista dall'articolo 8

deve essere pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della regione entro dieci giorni da quello in cui la proposta è stata adottata.

2. Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione della proposta di deliberazione.

3. La giunta regionale deve esaminare le osservazioni entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. La delibera è sottoposta ad approvazione definitiva nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3.

SEZIONE II

PICCOLA E MEDIA DISTRIBUZIONE.

ART. 10.

(Piano di urbanistica commerciale).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, sentito il parere delle organizzazioni provinciali dei commercianti, approvano un piano pluriennale di urbanistica commerciale di durata quadriennale.

2. Il piano comunale indica:

a) la consistenza della rete distributiva;

b) le aree dove è possibile l'insediamento di strutture o di centri commerciali classificati come grande distribuzione ed in osservanza dei criteri regionali di cui all'articolo 6 della presente legge;

c) i criteri in base ai quali il sindaco rilascia il nulla osta all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento degli esercizi di vendita al dettaglio non classificati come grande distribuzione.

3. I criteri di cui alla lettera *c)* del comma 2 devono tenere conto:

a) dello sviluppo di strade e parcheggi;

b) dei servizi pubblici di trasporto;

c) della presenza di parchi e monumenti;

d) della presenza di barriere architettoniche;

e) dell'inquinamento ambientale;

f) delle esigenze dei consumatori;

g) della tutela del particolare valore storico, archeologico, religioso, artistico o ambientale di determinati edifici o aree.

ART. 11.

(Apertura, trasferimento e ampliamento degli esercizi di vendita).

1. Entro novanta giorni dalle specifiche richieste di nulla osta comunale, il sindaco, verificata la corrispondenza ai criteri di cui alla presente legge, ed in particolare al piano di cui all'articolo 10, concede o nega il nulla osta comunale all'apertura, al trasferimento o all'ampliamento degli esercizi di vendita.

2. Decorsi centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta la domanda si intende accolta.

3. Sono soggetti alla sola comunicazione da presentare al sindaco:

a) il trasferimento, nell'ambito del territorio comunale, degli esercizi di vendita con superficie non superiore a 200 metri quadrati;

b) l'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati.

4. Il trasferimento e l'ampliamento dell'esercizio di cui al comma 3 possono essere effettuati decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione.

5. Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le

disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni.

ART. 12.

(Procedure).

1. La richiesta di apertura, di ampliamento o di trasferimento deve essere presentata al sindaco del comune nel cui territorio si intende aprire, ampliare o trasferire l'esercizio e deve essere corredata da tutti i dati relativi alle caratteristiche delle zone nelle quali sarà ubicato l'esercizio, alle tabelle merceologiche concernenti l'esercizio stesso, nonché al numero di iscrizione del titolare dell'impresa individuale ovvero del rappresentante legale della società, associazione od ente, o suo delegato, nel registro previsto dal capo I della presente legge.

2. Nella richiesta di cui al comma 1 del presente articolo o nella comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver rispettato tutte le condizioni prescritte dalla presente legge e che i dati riportati corrispondono a verità. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 483 del codice penale, fatte salve le sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la revoca del provvedimento richiesto.

3. In caso di accoglimento della richiesta il richiedente deve, entro dodici mesi, acquisire la disponibilità del locale e darne comunicazione al sindaco.

4. Il subentrante, nella gestione o nella proprietà di un esercizio commerciale, per causa di morte, non iscritto nel registro alla data di trasferimento dell'esercizio di vendita, può continuare l'attività esercitata dal dante causa a condizione che richieda l'iscrizione nel registro entro sei mesi dalla data di acquisto del titolo. Qualora il subentrante non ottenga l'iscrizione entro un anno dalla data di presentazione della domanda decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13.

(Sanzioni).

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 1, chiunque esercita le attività previste dal comma 1 dell'articolo 1 in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 50 milioni, la chiusura del locale nonché il sequestro delle merci poste in vendita.

2. In casi di particolare gravità o di aperture non autorizzate, ovvero di infrazioni reiterate per almeno due volte in un anno, il sindaco dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni.

3. Il gettito derivante dalle sanzioni pecuniarie è devoluto ai comuni, anche se trattasi di esercizi soggetti ad autorizzazione regionale.

4. La sanzione del pagamento di una somma per le infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge è applicata dal sindaco.

5. Per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per l'applicazione delle sanzioni, si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

ART. 14.

(Competenze delle regioni).

1. Sono fatte salve le competenze legislative ed amministrative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di urbanistica e di commercio.

2. Le regioni, nel rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge, possono emanare eventuali norme per la sua attuazione, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione.